

# PARITÀ NELL'ETÀ DI ACCESSO ALLA PENSIONE PER UOMINI E DONNE: CHE COSA CHIEDE L'EUROPA

di Giovanni Orlandini  
27 marzo 2009

Il regime pensionistico dei lavoratori pubblici è stato dichiarato dalla Corte di giustizia contrario al principio di non discriminazione in ragione della differente età di accesso tra uomini e donne. L'obbligo di adeguarsi è ineludibile ed è confermato dalla direttiva 2006/54 che entrerà in vigore nell'agosto 2009. Esso non comporta tuttavia necessariamente un innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici, perché potrebbe essere adempiuto reintroducendo un regime di accesso flessibile alla pensione di vecchiaia analogo a quello originariamente previsto dalla L.335/95; regime che la c.d. "riforma Maroni" del 2004 ha modificato introducendo i requisiti di accesso rigidi e differenziati censurati dai giudici comunitari.

Con la sentenza Commissione CE/Repubblica italiana del 13 novembre 2008 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per violazione dell'art.141 del Trattato CE, considerando la vigente disciplina delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori pubblici contraria al principio comunitario di non discriminazione tra uomini e donne in materia retributiva in quanto prevede diverse età pensionabili (65 anni per i primi e 60 per le seconde). Questa sentenza rappresenta l'ultima tappa di una giurisprudenza assai controversa e discutibile che ha portato i giudici comunitari ad attrarre nell'ambito della nozione di "retribuzione" anche prestazioni di carattere previdenziale.

L'obbligo di rispettare la piena parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici sancito dall'art.141 TCE in materia di retribuzione. Riguardo alle prestazioni previdenziali agli Stati è invece consentito prevedere discipline distinte in base al genere, se la disparità di trattamento è fondata su considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o di bilancio (direttiva 79/7/CE, integrata dalla direttiva 86/378). La Corte di giustizia ha progressivamente ridotto l'ambito di discrezionalità statale in materia, dapprima escludendo la natura previdenziale delle prestazioni erogate da fondi pensionistici complementari, integrativi o sostitutivi della previdenza pubblica obbligatoria (sentenza Barber del 1990), quindi attraendo nella nozione comunitaria di "retribuzione" qualsiasi prestazione erogata ad una "particolare categoria di lavoratori" e "corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato e il suo ex datore di lavoro" (c.d. criterio dell'impiego) (sentenze Beune del 1994, Griesmar del 2001 e Niemi del 2002). In altre parole, una prestazione pensionistica da considerarsi "retribuzione" per il diritto comunitario se non spetta a categorie generali di lavoratori (come, in Italia, quella erogata dall'INPS) e se è determinata in funzione degli anni di servizio prestati e tenendo conto della retribuzione percepita. Da ciò la conclusione cui giunge la Corte nella sentenza del 13 novembre scorso, per la quale la pensione erogata dall'INPDAP è "retribuzione" ai sensi dell'art.141 TCE e non ammette quindi trattamenti differenziati tra uomini e donne in relazione all'età di accesso. La discriminazione censurata riguarda i lavoratori uomini e non, come affermato dal Ministro del lavoro, le donne, visto che queste, nel regime vigente, non sono obbligate al pensionamento "anticipato" ma possono decidere di posticiparlo al compimento dei 65 anni.

Il legislatore comunitario si è nel frattempo adeguato a quest'orientamento giurisprudenziale prevedendo espressamente nella direttiva 2006/54 (destinata dal 15 agosto 2009 a sostituire, accorpandole, le direttive del '79 e dell'86) che le prestazioni erogate dai regimi previdenziali "professionali", ivi compreso quello dei dipendenti pubblici, non possano derogare al generale principio di parità di trattamento tra uomini e donne (art.7.2).

La modifica del regime di accesso alla pensione di vecchiaia gestita dall'INPDAP è dunque obbligata. Non sussiste invece analogo obbligo per il regime pensionistico generale INPS, anche se è difficile pensare che possa mantenersi una diversità di trattamento in materia, considerando il processo di armonizzazione tra regimi in atto ormai da almeno un ventennio. Certo è che la Corte di giustizia non impone l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, come sostiene il Governo. L'adeguamento alla sentenza potrebbe anzi suggerire l'adozione di un unico criterio flessibile e volontario di accesso alla pensione per uomini e donne, tornando così a quel regime introdotto con la riforma "Dini" del 1995 e modificato proprio dal Governo di

centro-destra con la riforma "Maroni" del 2004. E' stata infatti la L.243/04 ad introdurre anche per prestazioni pensionistiche calcolate con il sistema contributivo l'accesso "rigido" e differenziato alla pensione di vecchiaia. Si Ã¨ trattato di una scelta poco comprensibile perchÃ© in contrasto con la ratio della riforma del 1995 ed ingiustificata anche sul piano dell'equilibrio finanziario del sistema pensionistico, visto che il regime contributivo garantisce comunque il controllo della spesa previdenziale, grazie al meccanismo dei coefficienti di trasformazione. La scelta compiuta nel 2004 cade oggi sotto la scure della Corte di giustizia, ma il Governo non sembra intenzionato a rivederla, proponendosi di rispondere agli obblighi comunitari semplicemente innalzando a 65 anni l'etÃ  pensionabile delle lavoratrici del settore pubblico.